

bilite dal Regolamento;

b). - considerato che da tale esame non è emersa l'esistenza di un esplicito divieto in proposito, fatta eccezione della norma dettata dal Consiglio di amministrazione con delibera del 1° ottobre 1949 e che concerne esplicitamente il caso di mutuo tendente all'acquisto di alloggio temporaneamente occupato per locazione in corso;

c). - ritenuto che lo spirito del Regolamento non è contrario alla concessione del mutuo a favore dell'impiegato già proprietario di un alloggio, che, a giudizio dell'Istituto, non sia adatto e sufficiente all'abitazione della famiglia dell'impiegato stesso (originario art. 2 del Regolamento);

d). - che, in definitiva, la concessione del mutuo è in facoltà dell'Amministrazione, che ha quindi il diritto di vagliare caso per caso la rispondenza o meno della richiesta allo spirito informativo del Regolamento;

ha espresso, in via di principio, parere favorevole alla concessione del nuovo mu

